

## **Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011): nel procedimento di prevenzione prevista la facoltà di chiedere l'udienza pubblica**

**Autore:** admin

**In:** Normativa nazionale

Il D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia» ha introdotto all'interno del Libro I, interamente dedicato alle misure di prevenzione, un novità di rilievo.

All'art. 7 del provvedimento, intitolato al procedimento delle misure di prevenzione, è stata prevista infatti la facoltà di chiedere la celebrazione dell'udienza pubblica.

Va premesso che la Corte costituzionale, con la sent. n. 93/2010 aveva ravvisato l'illegittimità dell'art. 4 della L. 1423/1956 e dell'art. 2ter della L. 575/1965 nella parte in cui non consentivano che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolgesse, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica: quest'orientamento era stato peraltro espresso anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che aveva sottolineato il contrasto fra la procedura italiana di applicazione delle misure di prevenzione e l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che invece prevede e tutela la pubblicità delle procedure giudiziarie, come forma di difesa contro una giustizia segreta che sfugge al controllo del pubblico.

Il Codice ha condiviso questa istanza, prevedendo la possibilità per l'interessato di chiedere la celebrazione di un'udienza pubblica, che nel caso viene fissata dal presidente del collegio comunicandone l'avviso almeno dieci giorni prima della data.

Nel caso in cui l'interessato sia detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice è previsto che possa essere sentito, prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

Ancora, il D.Lgs. 159/2011 accorda la facoltà di prendere parte all'udienza, ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, attraverso lo strumento della videoconferenza di cui all'art. 146 bis commi da 3 a 7 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, così come può essere disposto anche l'esame a distanza dei testimoni.

Sempre nell'ottica di tutelare l'interessato che abbia chiesto di essere sentito personalmente, viene

previsto il rinvio dell'udienza in caso di legittimo impedimento; viceversa, ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

Altri articoli sul Codice antimafia nello speciale su questo sito

<https://www.diritto.it/codice-antimafia-d-lgs-1592011-nel-procedimento-di-prevenzione-prevista-la-facolta-di-chiedere-l-udienza-pubblica/>